

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELL'ASSOCIAZIONE ANGSA TREVISO ONLUS**

Il giorno 19 ottobre 2020 alle ore 17,00 presso l'Istituto C. Gris, Via Torni 51, Mogliano Veneto si è riunita l'assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione ANGSA Treviso per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: **modifiche statutarie per confermare lo Statuto associativo al D. Lgs. 117/2017 – “Codice del Terzo settore”**.

I presenti nominano quale Presidente dell'assemblea la Dott.ssa Stefania Ruggiero e quale verbalizzante Maria Teresa Bernardello.

La Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita, ai sensi dello Statuto vigente, per deliberare sull'ordine del giorno.

La Presidente dell'Associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie e/o opportune a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo settore”.

Dopo ampio dibattito l'Assemblea all'unanimità con il voto favorevole di n. 43 Soci, delibera di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dalla Presidente.

Il nuovo testo dello Statuto, integrato con le modifiche approvate dall'Assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea dà mandato alla Presidente di:

- Apportare le eventuali ulteriori modifiche o integrazioni, richieste dalle autorità competenti in applicazione del Codice del Terzo settore;
- Provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto, chiedendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro, come sancito dall'art. 82 del D. Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo settore”.

Non essendoci altro da deliberare la Presidente chiude la seduta alle ore 19.15 dello stesso giorno previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La Verbalizzante

Maria Teresa Bernardello

La Presidente

Stefania Ruggiero



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO di TREVISO

Reg.to il **- 5 NOV. 2020** al N° **5016** Priv.S.3^

Esatti €

DELEGA
PER IL DIRETTORE DELEGATO
L'OPERATORE
Andrea SARTA



**Associazione Nazionale
Genitori perSone con Autismo**

STATUTO

**Dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI
PerSone con Autismo Treviso
ANGSA Associazione di Promozione Sociale**

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ANGSA TREVISO APS"
Aderente all'ANGSA Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo
Rete Associativa del Terzo Settore

ART. 1	DENOMINAZIONE E SEDE	PAG. 2
ART. 2	STATUTO	PAG. 2
ART. 3	EFFICACIA DELLO STATUTO	PAG. 2
ART. 4	INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO	PAG. 2
ART. 5	FINALITA' ED ATTIVITA'	PAG. 2
ART. 5/1	STRUTTURAZIONE NAZIONALE	PAG. 5
ART. 6	AMMISSIONE A SOCIO	PAG. 5
ART. 7	DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI	PAG. 5
ART. 8	VOLONTARIO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO	PAG. 6
ART. 9	PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO	PAG. 6
ART. 10	ORGANI SOCIALI	PAG. 6
ART. 11	L'ASSEMBLEA	PAG. 6
ART. 12	COMPITI DELL'ASSEMBLEA	PAG. 7
ART. 13	ASSEMBLEA ORDINARIA	PAG. 7
ART. 14	ASSEMBLEA STRAORDINARIA	PAG. 7
ART. 15	CONSIGLIO DIRETTIVO	PAG. 7
ART. 16	PRESIDENTE	PAG. 8
ART. 17	ORGANO DI CONTROLLO	PAG. 8
ART. 18	ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI	PAG. 9
ART. 19	LIBRI SOCIALI	PAG. 9
ART. 20	RISORSE ECONOMICHE	PAG. 9
ART. 21	I BENI DELL'ASSOCIAZIONE	PAG. 9
ART. 22	DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO	PAG. 10
ART. 23	BILANCIO	PAG. 10
ART. 24	BILANCIO SOCIALE	PAG. 10
ART. 25	CONVENZIONE	PAG. 10
ART. 26	PERSONALE RETRIBUITO	PAG. 10
ART. 27	RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI	PAG. 10
ART. 28	RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE	PAG. 10
ART. 29	ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE	PAG. 10
ART. 30	DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO	PAG. 11
ART. 31	DISPOSIZIONI FINALI	PAG. 11
ART. 32	NORMA TRANSITORIO	PAG. 11

ART. 1 – Denominazione e sede

L'Associazione "A.N.G.S.A. TREVISO – Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici", costituita in data 02.11.2001 e già iscritta al Registro Regionale del Volontariato con Codice TV486, diventa nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia un Ente del Terzo Settore denominato:

A.N.G.S.A. TREVISO APS – Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo, Sezione di Treviso (di seguito "Associazione"). Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in Via Botteniga n. 8, nel Comune di Treviso.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione ha durata illimitata.

Angsa Treviso è costituita prevalentemente da genitori, familiari, tutori, amministratori di sostegno di soggetti autistici, nonché da persone affette da sindrome autistica e/o disturbi generalizzati dello sviluppo e/o sindromi analoghe. Si intende per sindrome autistica la sindrome identificata dalla definizione formulata nelle classificazioni internazionali, DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) della Società Psichiatrica americana e ICD (International Classification of Diseases and Disorders) dell'Associazione Mondiale della Sanità.

ART. 2 - Statuto

L'Associazione Angsa Treviso APS è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.l., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi inerenti l'attività prevista dallo statuto.

ART. 3 – Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento nell'ambito dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4 – Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5 – Finalità e Attività

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- Attività prevista alla lett. a) dell'Art. 5 Comma 1 del _____ interventi e servizi sociali ai sensi dell'Art. 1, Commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- Attività prevista alla lett. d) dell'Art. 5 Comma 1 del _____ : Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 Marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Attività prevista alla lett. i) dell'art. 5 comma 1 del _____ : organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Attività prevista alla lettera h) dell'art. 5 comma 1 del _____ : Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- Attività prevista alla lett. u) dell'art. 5 comma 1 del _____ : beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- a) Promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale, nella educazione scolastica.
- b) Sostenere, stimolare, collaborare con equipe scientifiche allo scopo di orientare la ricerca verso studi sull'autismo e disturbi generalizzati dello sviluppo.
- c) Patrocinare le famiglie e le persone con autismo per aiutarle a rimuovere gli ostacoli culturali e pregiudiziali che impediscono una loro completa partecipazione alla vita sociale.
- d) Assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili degli associati e comunque delle persone autistiche che per la loro condizione non riescono a rappresentarsi e tutelarsi in modo adeguato;
- e) Favorire e promuovere in ambito scolastico, lavorativo, nei servizi sociali e sanitari, nei centri semiresidenziali e residenziali, modalità di gestione delle attività che rispettino le peculiarità di funzionamento delle persone con autismo;
- f) Creare un collegamento tra le famiglie anche al fine di condividere e valorizzare le specifiche esperienze attraverso lo sviluppo di una rete di contatti atti a diffondere le buone prassi terapeutiche ed educative;
- g) Promuove l'educazione specializzata, la diffusione dell'informazione a livello di opinione pubblica, di genitori e di operatori, in coerenza con le definizioni internazionali ufficiali dell'autismo e dei disturbi generalizzati dello sviluppo (ICD e DSM) e con lo stato dell'arte delle più recenti conoscenze scientifiche, mediante corsi, convegni, pubblicazioni, e/o attraverso la diffusione di bollettini, dispense, studi e video;
- h) Supportare l'assistenza sanitaria e sociale, stabilire rapporti di collaborazione, collegamenti, convenzioni ed accreditamenti con gli enti pubblici (ministeri, regioni, scuole, enti sociali, ASL, ospedali, istituti di ricerca e cura, ecc.) e/o privati, nonché associazioni e/o strutture di servizi aventi analoghe finalità, al fine di promuovere le

attività educative, socio-sanitarie, riabilitative, sportive, di avviamento al lavoro, allo scopo di ricercare i necessari sostegni per il raggiungimento delle finalità sociali;

- i) Sostenere la ricerca scientifica, in tutte le sue forme, allo scopo di indirizzarla verso studi sull'autismo, le sue cause ed i possibili rimedi, anche collaborando con Istituti di ricerca, Università, Campus biomedici, ecc.;
- j) Promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite sull'autismo nei settori dell'Assistenza sanitaria e sociale, nell'educazione scolastica e professionale e negli interventi mirati all'integrazione nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella società;
- k) Promuovere e favorire la formazione degli operatori che operano con persone con autismo;
- l) Promuovere, costruire, amministrare strutture riabilitative, socio-sanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto, strutture diurne e/o residenziali e/o semiresidenziali idonee a rispondere ai bisogni delle persone con autismo e/o disabili intellettivi e relazionali affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente, nel rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità, anche nel "dopo di noi";
- m) Stabilire efficaci rapporti di collaborazione con altre organizzazioni non lucrative allo scopo di sostenere i servizi da esse avviati a favore delle persone con autismo;
- n) Stabilire rapporti di collaborazione, di federazione e/o di partenariato con associazioni italiane e straniere di cui si condividano pienamente gli obiettivi;
- o) Promuovere, supportare e/o gestire attività di agricoltura sociale anche con l'obiettivo di favorire l'autostima e la gratificazione delle persone con autismo e/o disabili intellettivi e relazionali;
- p) Promuovere e attuare tutti i principi contenuti sanciti dalla costituzione ONU sui diritti delle Persone con disabilità, ratificata dallo Stato Italiano con legge n. 18/09. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e/o la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza in conformità alle disposizioni contenute all'art. 7 del D.Lgs. 117/17. Unicamente per il conseguimento degli scopi sociali l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, e immobiliari e finanziarie, anche in forma modale, inclusa la concessione di eventuali garanzie reali o personali, nonché l'alienazione di beni mobili o immobili sia a titolo oneroso che gratuito. L'Associazione opera nel territorio della provincia di Treviso ma può collaborare anche con Associazioni territorialmente confinanti o che comunque contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi statuari. Per l'attività di interesse generale, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 5.1 – Strutturazione Nazionale

Le Associazioni "Angsa" sono articolate sul territorio nazionale e possono essere federate in Angsa Nazionale con l'accettazione, da parte del Comitato Direttivo, dello Statuto Nazionale e delle sue finalità e partecipare alla gestione e alle attività nelle modalità accordate.

L'Associazione mantiene autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e patrimoniale e risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni contratte.

ART. 6 – Ammissione a Socio

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso,

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- . Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- . Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- . Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- . Esaminare i libri sociali, consultare i verbali, prendere visione del rendiconto economico-finanziario secondo le regole stabilite dal successivo Art. 19;
- . Votare in assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- . Denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'Art. 29 del Codice del terzo settore;

E il dovere di:

- . rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- . versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;
- . operare fattivamente per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente statuto.

ART. 8 – Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, neanche dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9 – Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, per morosità, demeriti per azioni in contrasto o disonorevoli nei confronti dell'Associazione, può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro 6 mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 – Gli organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- . Assemblea degli associati
- . Consiglio Direttivo (CD)
- . Presidente
- . Organo di controllo (eventuale)
- . Organo di revisione (eventuale)

ART. 11 – L'assemblea

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 – Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- . Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- . Approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- . Nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali e le cariche;
- . Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- . Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- . Delibera sull'esclusione degli associati;
- . Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- . Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- . Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- . Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 – Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 – Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da n. 5 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 4 mandati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. i.

Si applica l'art. 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusa dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- . Amministra l'Associazione,
- . Determina l'importo della quota associativa annuale,
- . Attua le deliberazioni dell'assemblea,
- . Predispose il bilancio di esercizio e, se previsto il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- . Predispose tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- . Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- . Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza, è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nella RuntS,
- . Disciplina l'ammissione degli associati,
- . Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati,
- . Valuta l'adesione ad Angsa Nazionale e ad eventuali altri Organismi utili alle finalità statutarie.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opinabili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si trova che i terzi ne erano a conoscenza. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 16 – Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente, nominato dal Presidente, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 – Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'Art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- . Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- . Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

. Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

. Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 – Organo di revisione legale dei conti

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19 – Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
- d) Il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento delle quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 20 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- . quote associative;
- . contributi pubblici e privati;
- . donazioni e lasciti testamentari;
- . rendite patrimoniali;
- . attività di raccolta fondi;
- . rimborsi da convenzioni;
- . proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Ruts.
- . Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Art. 21 – I beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 – Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 – Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'Art. 14 del D.lgs 117/2017.

ART. 25 – Convenzione

Le convenzioni tra l'Associazione di Promozione Sociale e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'Art. 56 comma 1 del D.lgs 117/2017 sono deliberate dall'organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 26 – Personale retribuito

L'Associazione di Promozione Sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla Legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 27 – Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017

ART. 28 – Responsabilità dell'Associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 29 – Assicurazione dell'Associazione

L'Associazione di Promozione Sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 30 – Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 31 – Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32 – Norma transitoria

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.
2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5 – sexies del D.L. n. 148/2017 trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/17.



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO di TREVISO
Reg.to n° 5 NOV. 2020 al N° 5016 Priv.S.3^
Esatti €
PER IL DIRETTORE: IL DELEGATO
L'OPERATORE
Andrea SARTÀ